

(N. 1335)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale della Camera dei deputati
nella seduta del 13 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1129)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(TOGNI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 OTTOBRE 1950

**Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee
(6° provvedimento)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea.	Termine massimo per la riesportazione
1. - Acciaio in fili e in dischi	Per la fabbricazione di lana di acciaio	Kg. 100	1 anno
2. - Amianto greggio	Per essere trasformato in fili e cordami, fili fini ad incandescenza, cartoni di amianto e gomma, cartoni di amianto, tessuti di amianto ed altri lavori di amianto.	Kg. 100	1 anno
3. - Bismuto (metallo)	Per la produzione di sali di bismuto (carbonato, salicilato, ecc.).	Kg. 100	6 mesi
4. - Carbone fossile	Per essere sottoposto alla distillazione e, quindi, riesportato in tutto o in parte sotto forma di derivati della distillazione stessa (coke in pezzatura e polvere, catrame, gas e acque ammoniacali).	Kg. 1000	1 anno
5. - Cellulosa	Per la fabbricazione di laminato trasparente di viscosa « cellophane » e relativi manufatti.	Kg. 100	1 anno
6. - Minerali cupriferi (calcopirite, cementi di rame, fanghi cupriferi, ecc.).	Per l'estrazione del rame in essi contenuto.	Kg. 1000	1 anno
7. - Monostirolo	Per essere trasformato in polistirolo.	Kg. 100	1 anno
8. - Olio di oliva e di semi (nei limiti del contingente stabilito all'articolo 3 del regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1934, n. 74).	Per la preparazione degli antipasti e delle verdure sott'olio.	Kg. 100	6 mesi
9. - Rame, zinco, stagno, in pani o in rottami.	Per essere trasformati, in lega fra loro o con altri metalli, in semilavorati.	Kg. 500	1 anno
10. - Rame in lega con alluminio ed altri metalli (lega AMPCO con rame in prevalenza ponderale) in placche fuse, pani, ecc.	Per essere trasformati in semilavorati.	Kg. 500	1 anno

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
11. - Rottami di ferro o di acciaio.	Per essere trasformato in getti di acciaio di prima fusione.	Kg. 1000	1 anno
12. - Semolino di grano duro.	Per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari.	Kg. 500	4 mesi
13. - Telai di autoveicoli (<i>chassis</i>)	Per essere carrozzati.	Illimitata	6 mesi
14. - Tessuti di cotone tipo <i>popeline</i> (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinci; oppure lisci, con armatura di semplice tela o di raso; od operati per effetto di <i>ratier</i> o di <i>jae-quart</i>).	Per essere sottoposti alla mercerizzazione e o al procedimento chimico di irrestrictibilità denominato <i>per-mashrunke</i> e o a finissaggio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	Kg. 50	1 anno
15. - Tessuti di juta	Per il rivestimento di cavi e di conduttori elettrici.	Kg. 100	2 anni
16. - Tessuti di lana (feltri)	Per la fabbricazione di palle da tennis (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951).	Kg. 25	1 anno

Art. 2.

Alle merci ammesse alla esportazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella II, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea esportazione	Quantità minima ammessa alla esportazione temporanea	Termine massimo per la reimportazione
Filati di lana di vario tipo	Per essere sottoposti al trattamento di irrestrictibilità (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	Kg. 100	6 mesi
Tessuti di cotone tipo <i>popeline</i> (rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinci; oppure lisci, con armatura di semplice tela o di raso, od operati per effetto di <i>ratier</i> o di <i>jaequart</i>).	Per essere tinti, mercerizzati, sottoposti a procedimenti meccanici di irrestrictibilità denominati « sanforizzazione » o <i>rigmel finish</i> e o altrimenti rifiniti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1950).	Kg. 100	6 mesi

Art. 3.

La concessione d'importazione temporanea dei cascami di seta, per essere macerati e pettinati, è così modificata:

« Cascami di seta per essere macerati, pettinati e filati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1951) ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI